

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2761/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata e la riduzione dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27 bis, paragrafo 3,considerando che l'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2586/88<sup>(4)</sup>, ha precisato gli elementi da stabilire in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, è opportuno fissare la produzione stimata di tali semi e la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione che ne deriva in funzione dei dati disponibili;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione stimata di semi di colza e di ravizzone è fissata a:

- 12 000 t per la Spagna,
- 0 t per il Portogallo,
- 5 300 000 t per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone è fissata a:

- 0 ECU/100 kg per la Spagna,
- 0 ECU/100 kg per il Portogallo,
- 3,44 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 230 del 19. 8. 1988, pag. 23.